


COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI BORGO VAL DI TARO

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE
CON DELIBERA N. 22 DEL 30 aprile '15

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere al locale ove sono presenti i video (Centrale Radio Operativa)

Art. 8 - Nomina degli incaricati

Art. 9 - Accesso al sistema di videosorveglianza e parole chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta

Art. 11 - Obblighi degli incaricati

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 19 - Tutela

**CAPO V
MODIFICHE**

Art. 20 - Modifiche regolamentari

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

Art. 22 – Abrogazioni di precedenti disposizioni

Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, non audio, attivato nel territorio urbano del Comune di Borgo Val di Taro.
2. Il presente Regolamento è redatto tenendo presenti i principi contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003, dal Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 e dalle circolari del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 08/02/2005, n. 558/A/421.2/70/195960 del 06/08/2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02-03-2012.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003 e dal Provvedimento Generale della Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**banca dati ordinaria**” il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale radio operativa del Comando Polizia Municipale Borgo Val di Taro (nel proseguo individuato quale Comando di Polizia Municipale) e trattato esclusivamente mediante riprese video (in “diretta”, ovvero registrati) che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano in tale area;
 - b) per “**banca dati di transito**” il complesso di dati personali, formatosi presso il server sito presso il Comando di Polizia Municipale e presso le singole telecamere per alcune ore nel caso di problemi di comunicazione con la centrale radio operativa precitata) trattato esclusivamente mediante riprese video (registrate in modo crittografato) che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano in tale area;
 - c) per “**trattamento**” tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - d) per “**dato personale**” qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati od identificabili, direttamente od indirettamente, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - e) per “**dati identificativi**”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - f) per “**dato anonimo**” il dato che in origine, ovvero a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - g) per “**titolare**” il Comune di Borgo Val di Taro, nella persona del Sindaco, soggetto a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - h) per “**responsabile**” la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- i) per “**incaricati**” le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal responsabile;
- j) per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente od associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “**comunicazione**” il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**diffusione**” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione su internet;
- m) per “**blocco**” la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce:
 - a. che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, gestito dal Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale radio operativa della stessa a tutela della “sicurezza urbana” si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale;
 - b. i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Presso la centrale radio operativa della Polizia Municipale sono posizionati alcuni monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. La disponibilità in tempo reale di immagini presso la centrale radio operativa del Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, per quanto possibile in raccordo con le altre forze dell’ordine.
3. L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà od in uso dell’Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo e danneggiamento agli stessi ed a quanto negli stessi contenuto, nonché ad individuare chi vi si introduce abusivamente;
 - c) al controllo di determinate aree all’aperto;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate,
 - f) a far aumentare, nei cittadini, la sicurezza percepita.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video (non audio) che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell’area interessata - le targhe dei veicoli potranno essere trattate anche in modo autonomo come dato alfanumerico ma negli stessi termini temporali delle immagini.
5. L’impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, con riferimento all’art. 4 comma 1 dello statuto dei lavoratori (L. 300/1970), per effettuare controlli a distanza sull’attività lavorativa dei

dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, salvo che ciò sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro nel rispetto delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 4.

6. Le immagini non potranno essere utilizzate metodologicamente per l'accertamento di violazioni al vigente Codice della Strada se non in relazione a sinistri stradali; potranno essere utilizzate, invece, per valutare l'eventuale invio in loco da parte della centrale radio operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

1. Il Comune di Borgo Val di Taro, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale è individuato, previa nomina da effettuarsi con appositi decreti del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e); è consentito il ricorso alla sub-delega scritta di funzioni da parte del responsabile del trattamento dei dati personali ad altra persona previa comunicazione al Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, in particolare quelle relative alla sicurezza dei dati, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di specifiche proprie istruzioni scritte.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di decreto di nomina.
5. Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd e degli altri supporti informatici relativi all'impianto di videosorveglianza nonché le relative password (ovvero parte di queste) per l'accesso alle banche dati.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere al locale ove sono presenti i video (Centrale Radio Operativa)

1. L'accesso al locale ove sono presenti i video collegati con l'impianto di videosorveglianza, cioè alla centrale radio operativa, è consentito solamente, oltre che al Sindaco o suo delegato nei termini previsti dal Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, al personale in servizio presso il Comando stesso per il tempo necessario all'espletamento dei loro compiti ed agli incaricati individuati nel successivo articolo 8.
2. Può essere altresì autorizzato all'accesso alla centrale radio operativa il personale addetto alla manutenzione degli impianti nella stessa contenuti nonché quello addetto alla pulizia dei locali per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei loro compiti.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle individuate al comma 1 e 2, compresi gli Agenti ed Ufficiali di altri Corpi di Polizia, devono essere autorizzati, di norma per iscritto, dal responsabile del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare, od almeno a

limitare il più possibile, la conoscenza di dati personali da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Art. 8 - Nomina degli incaricati

1. Il responsabile individua e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
3. In ogni caso prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
4. Gli incaricati del materiale trattamento dei dati devono accedere ed elaborare gli stessi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile nel rispetto delle finalità istituzionali per le quali è stato autorizzato l'accesso od il trattamento.
5. Gli incaricati potranno accedere anche alle sale server per il tempo strettamente necessario.

Art. 9 - Accesso al sistema di videosorveglianza e parole chiave

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati nei termini previsti dal presente Regolamento.
2. Il responsabile ed ogni singolo incaricato saranno dotati di un proprio ID e di una propria password di accesso al sistema di videosorveglianza; i singoli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password che comunque dovrà essere variata indicativamente ogni 6 mesi.
3. Il sistema di videosorveglianza dovrà essere fornito di "log" di accesso che saranno conservati per la durata di almeno dodici mesi.
4. I singoli accessi ai dati registrati, nonché eventuali brandeggi o zummature manuali effettuati in diretta (cioè sul video in tempo reale), saranno annotati in apposito registro cartaceo su cui saranno indicati l'identità della persona che accede materialmente ai dati e la sua sottoscrizione, l'articolo ed il comma del presente Regolamento che autorizza l'accesso d'iniziativa ovvero gli estremi della specifica autorizzazione a ciò, la data e l'orario di ingresso e di uscita nonché il motivo dello stesso, i dati eventualmente assunti e quant'altro si ritenga utile annotare.
5. Il suddetto registro potrà essere anche predisposto su supporto informatico con firma digitale.
6. In sede locale (tali siti saranno esplicitamente individuati nell'allegato B) potranno essere collocati dei piccoli video ove è visionabile in tempo reale e contemporaneamente, ma senza possibilità di interagire in nessun modo in loco con le immagini o la loro ripresa, quanto ripreso nelle immediate vicinanze da un numero massimo di 4 telecamere.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;
 - b) raccolti in modo pertinente, completo ma non eccedente rispetto alle necessità ed alle finalità istituzionali del Comune di Borgo Val di Taro (questo nel rispetto dei principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi);

- c) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - d) conservati ordinariamente per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, nel qual caso possono venire bloccati.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 potranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale ovvero in bianco/nero in caso contrario o qualora ciò sia ritenuto più funzionale rispetto alla specifica finalità della videosorveglianza in quel luogo/tempo; in automatico potranno essere previsti dei brandeggi o delle zummature.
 4. Ordinariamente non saranno effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.
 5. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati in modalità crittografata (contemporaneamente potranno essere anche memorizzati, sempre in modalità crittografata, su di una piccola memoria direttamente dentro la telecamera) ad un server sito presso il Comando di Polizia Municipale (tempo di memorizzazione indicato nel successivo comma 7).
 6. Qualora si sia valutata come non possibile od opportuna (ovvero sia interdetta da specifiche normative, anche a livello locale) la comunicazione tra le singole telecamere e/o il server del Comando Polizia Municipale a mezzo fibra ottica od altro sistema di trasmissione dati via cavo, ovvero con connessioni wireless, la memoria della telecamera sarà "scaricata", alla bisogna, attraverso un personal computer portatile; i dati temporaneamente conservati nella memoria della telecamera, per un tempo non superiore a quello consentito nel successivo comma 7, saranno comunque crittografati e trasferiti sempre in modo crittografato.
 7. Solo presso la centrale radio operativa le immagini potranno essere ordinariamente visualizzate su monitor, registrate per la conservazione ordinaria su uno o più server dedicati per il giorno della ripresa ed i sette successivi per poi essere automaticamente cancellate o soprascritte, fatta eccezione per quelle che sia necessario bloccare a seguito di specifico atto del responsabile del trattamento dei dati personali, atto nel quale è puntualmente individuata la finalità di tale blocco, la telecamera, la data e l'ora di inizio e fine registrazione nonché i tempi presunti di tale conservazione.

Art. 11 - Obblighi degli incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio o della zummatura da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme a quanto indicato nel presente Regolamento.
2. L'utilizzo del brandeggio o della zummatura manuale è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso sulle proprietà private, salvo in fragranza di reato od a seguito di specifico atto dell'Autorità Giudiziaria.
3. I dati registrati possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione ordinaria di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che, se del caso, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Borgo Val di Taro, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n° 196/2003, affigge un'adeguata segnaletica permanente nelle strade, nelle piazze, nelle aree e nei locali ove sono posizionate le telecamere su cui è riportata la seguente dicitura: *"Comune di Borgo Val di Taro - Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per fini di prevenzione e controllo della sicurezza pubblica"* o frase analoga.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di suoi dati personali raccolti dall'impianto di videosorveglianza **l'interessato**, a seguito della presentazione di un'apposita istanza scritta motivata, circostanziata nello spazio e nel tempo, ha diritto:
 - a) di sapere se nella banca dati sono trattati dati personali che possono riguardarlo direttamente;
 - b) di sapere chi è il titolare e chi è il responsabile di tale trattamento;
 - c) di sapere per quali finalità tali dati sono trattati.
2. L'istanza non può essere reiterata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno centottanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi vi abbia legittimo interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica; le risposte, invece, dovranno dare garanzia di essere consegnate al diretto interessato ovvero al delegato o chi ne ha procura.
6. L'interessato può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti le finalità della raccolta: a tale opposizione si potrà dare seguito solo nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e senza inficiare le finalità istituzionali della stessa,
7. L'interessato può altresì richiedere in tutto o in parte, per motivi legittimi, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano.
8. Nel caso di mancata risposta, ovvero di esito negativo alle istanze previste dal presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali trattati ai sensi del presente Regolamento sono custoditi con riferimento alle misure minime previste dagli articoli 33 e 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003, escluse quelle previste al punto h, nonché dal relativo disciplinare tecnico (allegato B al citato D. Lgs. 196/2003).
2. La collocazione dei server di registrazione deve essere effettuata in modo da rendere non facile la loro rimozione da parte di persone non autorizzate, così come non deve essere agevole la rimozione dei dischi rigidi o di altri supporti di registrazione su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. Qualora non sia più necessaria la conservazione dei dati personali trattati ai sensi del presente Regolamento gli stessi devono essere distrutti salvo diversa esplicita previsione contenuta nell'atto in cui si dispone la cessazione del trattamento degli stessi.

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è compiutamente disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è compiutamente disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Borgo Val di Taro a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento; detta comunicazione potrà avvenire solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta.
2. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; detta comunicazione potrà avvenire solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal responsabile e che operano sotto la sua diretta autorità. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione, a seguito di formale e motivata richiesta scritta (redatta possibilmente su modulistica all'uopo predisposta), alle forze di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati nonché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n° 196/2003, di difesa o di sicurezza dello Stato; detta comunicazione potrà avvenire comunque solo a seguito di motivata e circostanziata richiesta scritta da effettuarsi nei termini temporali previsti dal successivo comma 4, ovvero di iniziativa del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale se del caso. Eccezionalmente, nei casi di particolare urgenza può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale il rilascio di registrazioni/dati e/o fatti visionare i monitor anche solo su richiesta orale di un Ufficiale di PG/PS, richiesta orale poi da regolarizzare in forma scritta entro le successive 48 ore.
4. Qualora l'interessato abbia riportato dei danni, di varia natura, alla persona od alle cose, ovvero abbia un palese dritto soggettivo od interesse legittimo, entro 72 ore da quando è successo il fatto (se la conservazione della registrazione è quella prevista dall'art. 6 comma 8 del D. L. 11/2009, come convertito nella L. 38/2009), ovvero almeno 2 ore prima la chiusura del Comando di Polizia Municipale nella giornata in cui è avvenuto il fatto (nel caso che tale conservazione sia di massime 24 ore) può ottenere, a seguito della presentazione di un'apposita istanza scritta motivata, circostanziata nello spazio e nel tempo, il blocco delle immagini registrate da una o più telecamere, specificando la data e l'ora di inizio e di fine registrazione; tale registrazione (ovvero alcune immagini della stessa, cioè delle fotografie) potrà essere fornita all'interessato, eventualmente con cancellazioni o con dati anonimizzati per le parti non strettamente pertinenti la richiesta, solo qualora l'eventuale azione penale non è procedibile, non è più procedibile o si è conclusa - in questi casi la consegna della registrazione o delle singole immagini (cioè delle fotografie) avverrà con le procedure previste dalla L. 241/1990, se del caso coinvolgendo i contro-interessati.
5. Per dare seguito all'istanza di cui al comma precedente potrà essere richiesto un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, comprensivi dei costi del personale, determinato

dalla Giunta del Comune di Borgo Val di Taro secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Il responsabile del trattamento dei dati personali potrà, comunque, richiedere all'interessato, ovvero ai soggetti individuati ai comma 1, 2 e 3, di fornire idoneo supporto informatico per la copia/conservazione delle registrazioni/dati e/o la comunicazione delle stesse - una volta che queste registrazioni/dati sono state consegnate all'interessato il trattamento di tali dati entra nelle sua completa disponibilità e responsabilità, così come la loro eventuale distruzione.
7. Il responsabile del trattamento dei dati personali potrà richiedere all'interessato, ovvero ai soggetti pubblici individuati ai commi 1, 2 e 3, perlopiù per finalità statistiche e per valutazioni di efficacia/economicità, di indicare se i dati trasmessi sono stati o meno utili (anche se non risolutivi) allo scopo per le quali erano stati richiesti.
8. Le videoregistrazioni di cui al presente Regolamento sono da considerarsi, se del caso, un'opportunità per i privati cittadini e per i soggetti pubblici che vi possono avere accesso, ma non creano in capo al Comune di Borgo Val di Taro nessun obbligo di ripresa, registrazione e conservazione, nonché danno in caso di omissione volontaria od accidentale delle stesse - in ogni caso le videoregistrazioni, una volta consegnate in copia agli interessati ed ai soggetti pubblici ai sensi del presente articolo, devono essere distrutte, indicativamente entro un mese, se non da conservarsi per altri motivi.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 97 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati, senza ritardo, nei casi di aggiornamento normativo a livello nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
2. Eventuali variazioni nelle consistenza numerica delle telecamere o variazioni della loro collocazione saranno formalizzate come meglio individuato nell'allegato A.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, con riferimento alla L. 241/1990, è tenuto a disposizione del

pubblico presso la Centrale Radio Operativa del Comando di Polizia Municipale perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo Val di Taro.

2. Il presente Regolamento sarà trasmesso in copia a:
 - Procuratore della Repubblica di Parma,
 - Prefetto di Parma,
 - Questore di Parma.

Art. 22 – Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento e successive modificazioni.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato "A" al Regolamento sulla videosorveglianza

UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO (AL MOMENTO DELL' APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO)
--

Sede Comunale	N. 01 – perimetrale (atrio interno - angolo Uff. Responsabile Polizia Municipale)
	Nr. 01 – perimetrale (portico lato P.za Manara - ingresso sede ufficio Polizia Municipale – CRO)
	Nr. 01 – perimetrale (angolo sede comunale lato P.za Cavour – ingresso posteriore sede comunale)
Capoluogo	N. 01 - Piazza Manara (perimetrale)
	N. 01 - Piazza Cavour (perimetrale)
	N. 01 - Piazza La Quara (perimetrale)
Scuole elementari capoluogo	N. 01 - perimetrale (dome)
	N. 01 – perimetrale (ingresso scuola elementare)
	N. 01 – perimetrale (ingresso scuola materna)
Discarica Via P. Brindani - capoluogo	N. 01 – perimetrale - SCOLLEGATA
	N. 01 – perimetrale - SCOLLEGATA

n. 01 - Telecamera mobile*

* Nel caso di questa telecamera, che è custodita presso gli uffici del Comando Polizia, si ritiene opportuno che del suo eventuale utilizzo sia informata la cittadinanza attraverso idonea segnaletica temporanea, conforme a quella individuata dall'art. 12 comma 1; tale informazione non è dovuta nel caso di utilizzo di detta telecamera per preordinate finalità di polizia giudiziaria o di sicurezza pubblica.

=====

Ulteriori telecamere potranno essere collocate su indicazione scritta del Sindaco di Borgo Val di Taro; di tale nuove collocazioni si dovrà prendere atto (modificando il presente allegato) con delibera della Giunta Comunale entro 60 giorni dall'installazione.

Allegato "B" al Regolamento sulla videosorveglianza

**UBICAZIONE TELECAMERE NEL COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO
CON MONITOR IN LOCO
(AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO)**

Ascensore - capoluogo	N.01 – Piano superiore (Ingresso da P.za XI Febbraio)
	N. 01 – Piano inferiore (Ingresso da Piazzale Castagnoli)
Palazzetto dello Sport - capoluogo	N. 01 - perimetrale
	N. 01 - perimetrale